



TRIBUNALE DI ROMA

sezione 18° civile

r.g. 61166 /2021

Il giudice designato,

rilevato che la Questura di Roma ha chiesto la proroga di 60 giorni del periodo di trattenimento dello straniero

preso atto che la Commissione territoriale di Roma all'esito dell'audizione del richiedente asilo ha respinto la domanda di protezione per manifesta infondatezza;

osservato che il giudice della convalida si è pronunciato per la ragionevole strumentalità della domanda;

considerato che lo straniero ha presentato ricorso giurisdizionale e il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego;

rilevato che la procedura non ha presentato particolari ritardi e non è dunque applicabile il disposto dell'art. 6 comma 6 del d.lvo 142/2015;

ritenuto che, in considerazione delle modalità di svolgimento dei fatti e, in particolare, della concomitanza della domanda di protezione internazionale rispetto alla data fissata per il rimpatrio, regolarmente comunicata all'interessato, debba trovare applicazione il comma 7 del medesimo articolo;

considerato che nessun nuovo elemento è stato dedotto, né sono ravvisabili, agli atti di causa, elementi che possano indurre a ritenere non più valide le ragioni che hanno motivato il precedente provvedimento di trattenimento; né vi sono indicazioni di stati soggettivi incompatibili con la permanenza nel Centro;

P.Q.M.

autorizza la proroga del trattenimento.

Roma, 9 dicembre 2021

Il giudice

Corrado Bile